

# AMBITO TERRITORIALE N22

Comuni di Somma Vesuviana (Comune capofila),  
Brusciano, Castello di Cisterna,  
Mariglianella, Marigliano, San Vitaliano

Regolamento per

*L'erogazione, l'accesso e la  
compartecipazione degli utenti  
al*

*Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli  
Interventi Sociali*

## Sommario

Articolo 1 – Principi Generali	4
Articolo 2 – Finalità ed oggetto del Regolamento	4
Articolo 3 – Ruolo e Obiettivi dei Servizi Sociali	5
Articolo 4 - Destinatari	5
Articolo 5 – Modalità organizzative per l’erogazione dei servizi	5
Articolo 6 - Modalità e requisiti di accesso	6
Articolo 7 – Selezione all’accesso - I.S.E. e I.S.E.E.	7
Articolo 8 – Accesso alle prestazioni sociali agevolate e compartecipazione al costo	8
Articolo 9 - Minimo vitale	8
Articolo 10 - Fasce d'accesso	8
Articolo 11 – Modalità di definizione della graduatoria	9
Articolo 12 - Tariffe	10
Articolo 13 – Determinazione dei livelli minimo e massimo di ISEE	10
Articolo 14 – Determinazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi	10
Articolo 15 – Controllo dei requisiti di accesso	11
Articolo 16 – Diffusione e pubblicazione	11
Articolo 17 - Conservazione e Archivio delle richieste di accesso prestazioni	12
Articolo 18 – Erogazione, variazione, cessazione e sospensione delle prestazioni	12
Articolo 18.1 - Erogazione	12

Articolo 18.2 - Variazione	<b>12</b>
Articolo 18.3 - Cessazione e sospensione dell'erogazione	<b>13</b>
Articolo 19 - Ricorsi	<b>12</b>
Articolo 20 - Recupero crediti	<b>13</b>
Articolo 21 - Partecipazione attiva dei destinatari	<b>13</b>
Articolo 22 - Procedure specifiche per l'accesso ai Servizi/Interventi	<b>13</b>
Articolo 22.1 - Norma generale	<b>13</b>
Articolo 22.2 - Presa in carico	<b>14</b>
Articolo 23 - Norma di rinvio	<b>14</b>
Articolo 24 – Abrogazioni	<b>14</b>
Allegato A – Ulteriori criteri di accesso – Servizi per la prima infanzia	

## **CAPO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 – Principi generali**

Il presente regolamento è emanato:

- nello spirito dei Principi Fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana agli articoli 2, 3, 4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti nei successivi articoli 30, 31, 34 e 38;
- nel quadro dei compiti, delle funzioni e delle attività individuate dalla L. n. 328/2000;
- secondo le modalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in ambito sociale e dall'ordinamento degli enti locali;

I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, coperture finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, predisposto ai sensi della legge 11/2007, si realizza sia mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona ed al nucleo familiare con eventuali misure economiche, sia attraverso la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse ed impedire sovrapposizioni di competenze e frammentazione delle risposte.

Al fine di definire l'ambito di applicazione del presente regolamento, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali e/o economiche, destinate a rimuovere e superare le situazioni di disagio derivanti da stati di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

### **Articolo 2 - Finalità ed oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione degli interventi e l'accesso ai Servizi/Interventi previsti dal vigente Piano Sociale di Zona dell' Ambito Territoriale Na 22.

*Il Regolamento definisce per gli stessi Servizi/Interventi:*

- ❖ destinatari;
- ❖ modalità e requisiti di accesso;

*nonché i criteri per:*

- ❖ la selezione all'accesso;
- ❖ la partecipazione al costo da parte dei destinatari;
- ❖ la definizione delle tariffe;
- ❖ il controllo dei requisiti d'accesso;
- ❖ la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni;
- ❖ la conservazione e l'archivio delle richieste d'accesso;
- ❖ l'erogazione, la variazione, la cessazione e la sospensione delle prestazioni;
- ❖ la possibilità di promuovere i ricorsi avverso le graduatorie attraverso esso definite;
- ❖ la partecipazione attiva dei destinatari.

### **Articolo 3 – Ruolo e obiettivi dei Servizi Sociali e dell'Ufficio di Piano**

I Servizi Sociali di concerto con l'ufficio di piano e in ottemperanza agli indirizzi strategici del coordinamento istituzionale tendono, nella realizzazione delle finalità del presente Regolamento, al conseguimento degli obiettivi previsti dal vigente Piano Sociale di Zona dell' Ambito Territoriale Na 22.

Operano per la realizzazione concreta di servizi, interventi, progetti, azioni, attività e iniziative destinate, a qualsiasi titolo, alle persone e ai gruppi sociali presenti sul territorio di competenza dell'Ambito Territoriale Na 22, nel rispetto delle norme vigenti, delle indicazioni scientifiche consolidate e dei codici deontologici del lavoro sociale professionale.

I Servizi Sociali sono titolari delle funzioni relative alla programmazione, all' organizzazione e alla realizzazione delle attività sociali di competenza degli Enti Locali secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, unitarietà, disponibilità finanziaria (con particolare riferimento ai finanziamenti provinciali, regionali, statali, europei, pubblici o privati) e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, autonomia regolamentare ed organizzativa.

Ai servizi sociali comunali spetta il ruolo di attivare le procedure di controllo e verifica dei requisiti dichiarati dagli utenti per l'accesso alle prestazioni nonché il monitoraggio sull'effettiva erogazione degli interventi/servizi attivati.

### **Articolo 4 - Destinatari**

Sono destinatari dei Servizi/Interventi regolamentati dal presente regolamento tutte le persone residenti nei comuni appartenenti all' Ambito Territoriale Na 22, le cui richieste o situazioni sociali sono incluse tra le finalità e gli obiettivi del vigente Piano Sociale di Zona.

Sono, altresì, destinatari dei Servizi/Interventi anche le persone non residenti, ai sensi delle normative vigenti, compatibilmente con le risorse disponibili.

Per l'accesso alle prestazioni socio sanitarie si applica il regolamento per l'erogazione, l'accesso e la compartecipazione al costo dei servizi socio sanitari.

### **Articolo 5 – Modalità organizzative per l'erogazione dei servizi**

La richiesta di accesso alle prestazioni sociali integrate può essere avviata da:

- Utente o suo delegato;
- Rete formale (MMG, UU.OO; Segretariato sociale e Servizio Sociale dei Comuni );
- Rete informale (Famiglia, vicinato, volontariato)

il percorso di intervento e aiuto alla persona si articolerà attraverso l'intervento dei servizi di Segretariato Sociale ai sensi dell' art. 24 della legge 11/2007 e dal Servizio Sociale Professionale che opereranno secondo i diversi ruoli e competenze come analiticamente specificato nel regolamento sull'organizzazione dei servizi sociali e del segretariato sociale, in particolare i compiti sono di seguito esemplificati:

#### **Segretariato sociale:**

- Eroga informazioni e diffonde materiale informativo per l'accesso ai servizi
- Ascolta le istanze dei potenziali utenti al fine di rilevare il bisogno reale, potenziale e/o inespresso
- Orienta gli utenti nei percorsi più adatti al soddisfacimento dei bisogni rilevati

- Accompagna l'utente nelle procedure di accesso al servizio.

### **Servizio sociale professionale:**

- Offre sostegno e accompagnamento alla persona e definisce i piani di assistenza individualizzati a favore di anziani, disabili, adulti in condizione di fragilità sociale
- Offre sostegno alle responsabilità genitoriali e definisce i piani di intervento a favore di minori e famiglie
- Attua interventi connessi a disposizioni dell'autorità giudiziaria
- Offre Sostegno socio-educativo rivolto alle fasce di disagio sociale
- Ha Rapporti con istituzioni formative ed occupazionali
- Promuove azioni di prevenzione del disagio sociale
- Attiva i servizi previsti dal piano sociale di zona

La richiesta di accesso deve essere presentata agli sportelli di Segretariato Sociale o ai Servizi Sociali territorialmente competenti, utilizzando la modulistica unificata predisposta dall'ufficio di piano o reperibile presso gli sportelli stessi o nelle modalità che gli uffici stessi indicheranno.

I servizi sociali territorialmente competenti a seguito della raccolta delle istanze provvederanno, in relazione alla tipologia di intervento e servizio, e previa valutazione e verifica delle istanze, alla definizione di una graduatoria di accesso redatta utilizzando i criteri definiti nel presente regolamento.

Per i servizi a domanda individuale l'assistente sociale assume il ruolo di case manager ed ha il compito di supervisionare e sovrintendere alle modalità di fruizione del servizio da parte dell'utente.

I servizi sociali territorialmente competenti assumono il ruolo di controllo e verifica del funzionamento dei servizi a sportello, diurni, semiresidenziali e residenziali attivati dall'Ambito sul territorio di riferimento.

## **Articolo 6 – Modalità e requisiti di accesso**

### **Modalità**

Per accedere ai Servizi/Interventi occorre:

- Presentare apposita richiesta presso i servizi sociali del comune di residenza dell'utente o, laddove attivato, presso lo sportello di segretariato sociale attivo sul territorio del comune di residenza del cittadino richiedente. In caso di servizi/interventi di promozione, prevenzione, nuova istituzione, aventi carattere innovativo o urgenti, oppure derivanti da obblighi definiti da specifica norma e/o da segnalazioni formali e non, relativi a persone materialmente impossibilitate, anche su iniziativa di Agenzie Territoriali, i servizi sociali avviano le procedure per l'accesso delle persone ai Servizi/Interventi, anche in assenza di una formale richiesta. In caso di richiesta non formali la stessa deve essere, successivamente, formalizzata nei termini previsti dalle procedure dello specifico Servizio/Intervento, nonché dalle norme vigenti.
- Rivolgersi agli uffici competenti per informarsi sulle relative modalità di accesso, sul possesso dei requisiti richiesti, nonché per attenersi alle procedure previste per ogni Servizio/Intervento.
- Per i Servizi/Interventi per i quali non sono disponibili risorse in grado di soddisfare la generalità delle richieste, per i servizi a domanda individuale, per quelli rispetto ai quali non è possibile prevederne gli oneri in sede di programmazione, ovvero per quelli derivanti da

disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite all'Ente Locale e non destinati alla generalità delle persone - **"Prestazioni Sociali Agevolate"** – l'accesso agli stessi è regolato da specifiche procedure.

- Le richieste di accesso alle Prestazioni Sociali Agevolate devono, ai sensi della normativa vigente, essere accompagnate da apposita **"Dichiarazione Sostitutiva Unica"** (da qui in avanti definita con l'acronimo **"D.S.U."**), necessaria per l'individuazione dell' **"Indicatore della Situazione Economica"** (da qui in avanti definito con l'acronimo **I.S.E."**) e dell' **"indicatore della Situazione Economica Equivalente"** (da qui in avanti definito con l'acronimo **"I.S.E.E."**).

### **Requisiti**

Il principale requisito valutato per l'accesso ai Servizi/Interventi non rivolti alla generalità delle persone, oppure collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni, è costituito, pertanto, dall' I.S.E.E..

Ulteriori requisiti, valutati per l'accesso ai Servizi/Interventi non rivolti alla generalità delle persone, oppure collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni, sono individuati ed approvati dal coordinamento istituzionale su proposta dell'ufficio di piano in relazione alle caratteristiche specifiche del servizio per cui l'accesso si intende definire.

Hanno priorità d'accesso ai Servizi/Interventi le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

L'accesso al servizio può essere richiesto anche da cittadini non rientranti nelle categorie sopra descritte, a totale loro carico economico.

### **Articolo 7 – Selezione all'accesso - I.S.E. e I.S.E.E.**

Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - I.S.E.E, così come definiti dalla normativa vigente, è valore di riferimento per la definizione dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate da parte degli utenti e la relativa quota di compartecipazione al costo delle stesse.

Nel rispetto dei necessari equilibri di bilancio, e in applicazione della normativa vigente in merito all'erogazione di prestazioni sociali agevolate, i Comuni associati nell'Ambito territoriale N 22 mantengono una politica tariffaria dei servizi attenta ai bisogni delle famiglie nel rispetto dei principi di equità, di uniformità e di parità di trattamento dei richiedenti, quando questi rientrano nei requisiti previsti dalla normativa vigente, con applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), quale criterio per la valutazione della situazione economica di chi ne richieda l'erogazione, ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7/11/2014 recante "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE".

Non rientrano nella disciplina dell'I.S.E. e I.S.E.E., oltre che i Servizi/Interventi rivolti alla generalità delle persone, i Servizi/Interventi che rivestono il carattere dell'immediatezza e dell'urgenza.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, si riportano alcuni Servizi/Interventi ai quali non si applicano l' I.S.E. e l' I.S.E.E.:

- ❖ interventi disposti obbligatoriamente, oppure resi necessari, dall'intervento dell'autorità giudiziaria;
- ❖ interventi in favore delle persone soggette alla dipendenza da sostanze e a comportamenti pericolosi per la salute umana;
- ❖ interventi di prevenzione dei comportamenti pericolosi per la salute e l'incolumità, individuale e della comunità, con particolare attenzione alle "fasce deboli";
- ❖ interventi relativi ad emergenze sanitarie, abitative, relazionali.

## Articolo 8 - Accesso alle prestazioni sociali agevolate e compartecipazione al costo

Per le prestazioni sociali agevolate, relative ai Servizi/Interventi non rivolti alla generalità delle persone, si provvede alla definizione di "fasce d'accesso" in relazione alle quali sarà attribuito uno specifico punteggio.

Per la definizione della priorità di accesso al servizio si terrà conto di ulteriori parametri di accesso stabiliti per ciascun servizio da erogare e riportati in appendice al presente regolamento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il parametro di riferimento per la determinazione della compartecipazione è il "Minimo Vitale".

## Articolo 9 - Minimo vitale e Indicatore Economico

Il Minimo Vitale, considerato da questo regolamento, equivale ad un valore dell' I.S.E. "tipo", pari all' importo del "trattamento pensionistico minimo annuo riservato ai lavoratori dipendenti o autonomi", determinato annualmente dall' I.N.P.S. e riferito ad un nucleo familiare composto da una sola persona.

Tale importo è riparametrato in base alla scala di equivalenza, prevista dalla normativa vigente, determinando l'I.S.E.E. relativo al nucleo familiare cui si fa riferimento.

Al fine di agevolare le fasce meno abbienti della popolazione il parametro di riferimento I.S.E. minimo è incrementato di una percentuale pari al 20%.

## Articolo 10 - Fasce di accesso

Per l'accesso ad ogni Servizio/Intervento oggetto del presente articolo, disciplinato comunque da specifiche procedure, si individuano le fasce di accesso come previste dall'art. 7 e dell'art. 9 del presente regolamento. Ai sensi dell'art. 9 il valore dell'Indicatore economico (I.E.) è così determinato:

$$I.E. = \text{Minimo vitale} \times 1,20$$

Numerosità nucleo familiare	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3
	1	I.E.	1,15 I.E.
2	P2 = 1,57 * I.E.	P2*1,15	P2*1,30
3	P3 = 2,04 * I.E.	P3*1,15	P3*1,30
4	P4 = 2,46 * I.E.	P4*1,15	P4*1,30
5	P5 = 2,85 * I.E..	P5*1,15	P5*1,30
6	Oltre P5	Oltre P5 * 1,15	Oltre P5 * 1,30



<b>Fascia 4</b>	<b>Fascia 5</b>	<b>Fascia 6</b>	<b>Fascia 7</b>
1,45* I.E.	1,60 * I.E.	1,75 * I.E.	1,90 * I.E.
P2*1,45	P2*1,60	P2*1,75	P2*1,90
P3*1,45	P3*1,60	P3*1,75	P3*1,90
P4*1,45	P4*1,60	P4*1,75	P4*1,90
P5*1,45	P5*1,60	P5*1,75	P5*1,90
Oltre P5 * 1,45	Oltre P5 * 1,60	Oltre P5 * 1,75	Oltre P5 * 1,90
<b>Fascia 8</b>	<b>Fascia 9</b>	<b>Fascia 10</b>	<b>Fascia 11</b>
2,10* I.E.	2,40 * I.E.	2,70 * I.E.	3 * I.E.
P2*2,10	P2*2,40	P2*2,70	P2*3
P3*2,10	P3*2,40	P3*2,70	P3*3
P4*2,10	P4*2,40	P4*2,70	P4*3
P5*2,10	P5*2,40	P5*2,70	P5*3
Oltre P5 * 2,10	Oltre P5 * 2,40	Oltre P5 * 2,70	Oltre P5 * 3

### **Articolo 11 – Modalità di definizione della graduatoria**

Qualora le risorse disponibili per un determinato Servizio/Intervento non sono sufficienti a garantire a tutti i richiedenti il soddisfacimento del bisogno, si procede alla redazione di una graduatoria, stilata assegnando ad ogni richiedente avente diritto, un punteggio relativo ai parametri sopra citati, in ordine di priorità:

- ❖ "fasce di accesso"
- ❖ "parametri ulteriori d'accesso"

Punteggi per fasce di accesso

Fascia 1 = Punti 30  
Fascia 2 = Punti 27  
Fascia 3 = Punti 24  
Fascia 4 = Punti 21  
Fascia 5 = Punti 18  
Fascia 6 = Punti 15  
Fascia 7 = Punti 12  
Fascia 8 = Punti 9  
Fascia 9 = Punti 6  
Fascia 10 = Punti 3  
Fascia 11 = Punti 1

Nel caso in cui non sono definiti ulteriori parametri di accesso la graduatoria sarà redatta in relazione al punteggio attribuito per fascia ed all'interno della singola fascia avrà accesso il richiedente con I.E. inferiore. A parità di punteggio e di I.E. avrà accesso l'istanza di accesso presentata per prima in ordine cronologico.

### **Articolo 12 – Tariffe**

Le tariffe dei Servizi/Interventi a domanda, sono determinate annualmente, in relazione alla disponibilità finanziaria dell'Ambito territoriale ed approvate dal coordinamento istituzionale dell'Ambito Territoriale N 22 e la compartecipazione al costo della prestazione sarà stabilita secondo quanto disposto agli art. 14 e 15

### **Articolo 13 – Determinazione dei livelli minimo e massimo di ISEE.**

1. In applicazione dei principi di equità, di imparzialità, di omogeneità di trattamento e di sostenibilità economica è definito un sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sociali agevolate proporzionale rispetto al valore ISEE del richiedente.
2. Hanno accesso gratuito alle prestazioni sociali agevolate gli utenti con reddito ISEE, calcolato secondo quanto disposto dal DPCM 159/2013, inferiore al reddito ISEE determinato assumendo come valore ISE quello dell'indicatore economico I.E. determinato secondo quanto previsto dall'art.10 del presente regolamento.
3. Al fine di garantire quanto previsto dal comma 1 del presente articolo è individuata una fascia "protetta", determinata annualmente e ricompresa tra il valore ISEE minimo di cui al punto 2 al di sotto del quale la prestazione è erogata in modo gratuito ed un valore ISEE massimo al di sopra della quale il costo della stessa è a totale carico dell'utente;
4. Il valore ISEE massimo, corrispondente al triplo dell'ISEE minimo e rappresenta, nell'ambito dell'area protetta, il valore oltre il quale l'utente è tenuto al pagamento dell'intero costo della prestazione.
5. Il presente metodo di calcolo non si applica al costo delle prestazioni socio sanitarie il cui sistema di erogazione, accesso e compartecipazione è disciplinato da apposito regolamento

### **Articolo 14 – Determinazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi**

1. Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi si procede applicando la formula di seguito riportata assumendo come riferimento i parametri individuati secondo le modalità previste dall'art. individuando:

- a) la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio è pari, per l'anno 2015, a €7.837,28;
- b) la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio che è pari, per l'anno 2015, a €23.511,85;
- c) Per qualsiasi valore ISEE compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula:

$$C_u = \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE min})}{(\text{ISEE max} - \text{ISEE min})} \times C_s.$$

dove:

$C_u$  = Compartecipazione dell'utente

**ISEE utente** rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;

**ISEE max** rappresenta la soglia massima dell'indicatore della situazione economica al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio;

**ISEE min** rappresenta la soglia minima dell'indicatore della situazione economica al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio;

**Cs** = Costo unitario del servizio e rappresenta il costo per una singola prestazione. Al fine di ottenere il costo complessivo del servizio questo valore va moltiplicato per il numero di prestazioni erogate (Es. numero di ore di assistenza domiciliare etc...) ed è fissato dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale N 22 recepito dalla Giunta comunale del Comune capofila ovvero fissato con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune Capofila dell'Ambito territoriale N 22 ove è attivato il servizio.

## **Articolo 15 - Controllo dei requisiti d'accesso**

I requisiti dichiarati dalle persone, per accedere ai Servizi/Interventi, devono essere verificati a cura degli uffici competenti per la gestione del procedimento, utilizzando ogni fonte utile di informazione, non tralasciando, in ogni caso, i seguenti controlli da effettuarsi a campione, ai sensi della normativa vigente, ovvero per tutte le domande di accesso agevolato ad un determinato servizio/intervento:

- ❖ controllo anagrafico;
- ❖ controllo delle informazioni reddituali e patrimoniali, anche attraverso i servizi del Ministero delle Finanze ed i servizi offerti da Agenzie individuate dalla normativa vigente;
- ❖ controllo attraverso informazioni da richiedere al corpo di polizia municipale, alle forze dell'ordine, alle Agenzie individuate dalla normativa vigente;
- ❖ controllo presso gli Enti e le Organizzazioni citate nell'autocertificazione presentata per l'accesso ai Servizi/Interventi;
- ❖ accertamento diretto, attraverso ogni strumento tecnico disponibile, a cura degli uffici competenti.

La selezione del campione è effettuata da apposita commissione, costituita dal responsabile del procedimento e da almeno altri due componenti designati dallo stesso.

Per la selezione del campione si fa ricorso a procedimenti pre-definiti, di cui si dà atto nella procedura di campionamento.

Controlli diretti su specifiche autocertificazioni possono essere effettuati, in qualsiasi momento, su segnalazione di soggetti legittimati in tal senso dalla normativa vigente.

Gli uffici competenti possono, in qualsiasi momento, effettuare controlli sulla persistenza delle situazioni in base alle quali sono stati erogati Servizi/Interventi.

Qualora dai controlli emergano false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle procedure di legge per perseguire il mendacio, l'Amministrazione, attraverso gli Uffici competenti, adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare e/o recuperare i benefici concessi.

Al fine di consentire la realizzazione sistematica dei controlli, gli stessi devono essere eseguiti dagli uffici competenti per territorio di riferimento del richiedente al fine di consentire, anche in caso di formulazione di graduatorie uniche di ambito una più efficiente attività di verifica e controllo delle dichiarazioni.

## **Articolo 16 - Diffusione e pubblicizzazione**

Tutti i Servizi/Interventi sono pubblicizzati in ogni forma idonea alla diffusione delle informazioni (carta dei servizi, contatti telefonici, lettere, e-mail, siti internet, pubblicazioni, stampa, radio, televisione, Agenzie territoriali, Enti pubblici e privati, altri canali e mezzi di comunicazione).

I servizi/Interventi stabili sono pubblicizzati periodicamente, i Servizi/Interventi non stabili sono

pubblicizzati attraverso campagne ad hoc.

Gli strumenti utilizzati per la pubblicità dei Servizi/Interventi devono specificare le modalità ed i requisiti di accesso agli stessi, la normativa di riferimento, nonché ogni altra informazione necessaria per garantire la disponibilità, l'accesso e la fruibilità.

Gli aventi diritto che sono stati beneficiari di interventi economici, sono inseriti, ai sensi della normativa vigente, in albo pubblico.

I dati personali, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy, sono trattati per lo svolgimento dei procedimenti per i quali si richiede l'intervento, gli stessi sono, altresì, comunicati agli altri Soggetti connessi al procedimento sia per la fase istruttoria, concessoria ed erogatoria, sia per la pianificazione, la programmazione, la progettazione, il monitoraggio, la verifica, la valutazione ed il controllo.

## **Articolo 17 - Conservazione e Archivio delle richieste di accesso**

Gli Uffici/Sportelli Sociali di accesso territoriale e per la cittadinanza attiva, sono responsabili della conservazione/archiviazione delle richieste di accesso ai Servizi/Interventi.

L'archivio, oltre a rappresentare la memoria pubblica, dell'attività svolta nel settore dei Servizi Sociali, è garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa, nonché strumento per la misurazione, il monitoraggio, la verifica, la valutazione ed il controllo degli interventi effettuati.

I dati delle persone che accedono ai Servizi/Interventi, sono trattati esclusivamente ai fini della gestione amministrativa e tecnico-scientifica del procedimento che li riguarda, nonché degli adempimenti relativi all'obbligo dell'Ente Locale in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi all'accesso ai Servizi/Interventi, in ogni caso, deve essere conforme alla L. 196/03 e successivi modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 18 - Erogazione, variazione, cessazione e sospensione delle prestazioni**

### **18.1 - Erogazione**

Le prestazioni sono erogate nei tempi previsti dai rispettivi Servizi/Interventi, secondo principi di priorità e celerità, nei limiti delle risorse disponibili.

L'inizio dei Servizi/Interventi è, di norma e compatibilmente con la natura dello stesso, concordato dall'Ufficio/Sportello Sociale di accesso territoriale e per la cittadinanza attiva, con i destinatari; nel darne la comunicazione, a questi ultimi si forniscono le informazioni essenziali relative al Servizio/Intervento, compresa l'eventuale quota di partecipazione alla spesa.

I destinatari, ovvero chi ne esercita la tutela, a seconda della tipologia del Servizio/Intervento, possono essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, la comunicazione di inizio dello stesso, come condizione preliminare per l'erogazione.

Possono essere previste erogazioni urgenti in caso di situazioni di emergenza, previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento; tale emergenza deve essere relazionata da un operatore del sistema integrato locale dei servizi sociali, nonché assunta dal Responsabile del procedimento, per gli adempimenti conseguenti.

Di norma la prestazione è erogata in favore del richiedente o della persona alla quale la richiesta fa riferimento.

La prestazione può essere erogata ad una persona diversa dal richiedente in casi eccezionali di "conflittualità" (tale da determinare il "non corretto utilizzo" della prestazione erogata) tra lo stesso e le persone che compongono il relativo nucleo familiare. Tali situazioni devono essere relazionate da un operatore del sistema integrato locale dei servizi sociali, nonché assunte dal Responsabile del procedimento, per gli adempimenti conseguenti.

### **18.2 - Variazione**

Ogni variazione nell'erogazione del Servizio/Intervento è disposta dal responsabile del

procedimento, sulla base della verifica delle effettive condizioni che hanno determinato la programmazione e la progettazione dello stesso.

La variazione, eventualmente concordata con il destinatario, è comunicata allo stesso, in maniera da esplicitarne le motivazioni e le nuove modalità.

### **18.3 - Cessazione e sospensione dell'erogazione**

La cessazione o la sospensione dell'erogazione del Servizio/Intervento sono disposte dal responsabile del procedimento, su richiesta del destinatario, ovvero quando vengono meno le condizioni e/o le situazioni che hanno determinato l'erogazione.

La cessazione o la sospensione dell'erogazione possono essere disposte, inoltre, qualora "il destinatario non usufruisca del Servizio/Intervento, senza fornire adeguata motivazione, per un numero di prestazioni e/o per un tempo definiti dalle procedure specifiche per l'accesso a ciascun Servizio/Intervento.

La cessazione o la sospensione sono comunicate dal responsabile del procedimento al destinatario, con riferimento alle motivazioni che le hanno determinate.

## **Articolo 19 – Ricorsi**

Le persone che ritengono di non avere ricevuto, completamente o parzialmente, una prestazione loro dovuta, possono presentare ricorso motivato al Sindaco del Comune di residenza, entro 15 giorni dalla pubblicizzazione/comunicazione del non diritto o del parziale diritto di accesso alla prestazione.

Il Sindaco, sentito il responsabile del procedimento oggetto del ricorso, risponde entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

Nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni o disporre specifiche indagini, il Sindaco ne da notizia al ricorrente, interrompendo i termini per fornire la risposta per un periodo massimo di 60 giorni.

## **Articolo 20 - Recupero crediti**

L'Amministrazione può intraprendere atti esecutivi o conservativi, relativi ai beni persone morose, tenute al pagamento totale o parziale delle prestazioni sociali agevolate ovvero che abbiano usufruito indebitamente delle stesse (a titolo esemplificativo si citano: iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari; espropriazione dei beni del debitore o degli eredi che ne beneficiano; alienazione consensuale dei beni mobiliari del debitore o degli eredi che ne beneficiano; altro).

In ogni caso di morosità e/o inadempienza, l'Amministrazione si riserva di adottare le necessarie misure, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei debitori o degli eredi.

## **Articolo 21 - Partecipazione attiva dei destinatari**

Le forme e le modalità di partecipazione e di coinvolgimento dei destinatari che accedono ai Servizi/Interventi, alla pianificazione, alla programmazione, alla progettazione, alla gestione, al monitoraggio, alla verifica, alla valutazione ed al controllo, sono previste dal vigente Piano Sociale di Zona, nonché dalle specifiche procedure di gestione di ciascun Servizio/Intervento e nella relativa "carta dei servizi".

## **Articolo 22 - Procedure specifiche per l'accesso ai Servizi/Interventi**

### **22.1 - Norma generale**

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 1, indica, in via generale e programmatica, le modalità per l'accesso ai Servizi/Interventi previsti dal vigente Piano Sociale di Zona.

Per quanto concerne le specifiche procedure di erogazione dei singoli Servizi/Interventi, pertanto, si rimanda alle direttive gestionali relative agli stessi.

Ogni Servizio/Intervento previsto dal vigente Piano Sociale di Zona, infatti, rappresenta la risposta ad una domanda complessa rispetto alla quale l'Ufficio di Piano stabilisce, nel rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente, le modalità, i tempi, le caratteristiche peculiari e ogni altro aspetto, necessari a definirne l'accesso più adeguato alle esigenze dei destinatari per i quali è stato programmato.

Coerentemente con tale impostazione, il presente Regolamento per la gestione del "sistema locale integrato dei Servizi/Interventi sociali" si configura, secondo gli indirizzi della legge quadro di riforma del Welfare, e delle linee di programmazione regionali, come un "modello operativo" dinamico, flessibile, individualizzato, realmente in grado di adattarsi alle informazioni relative all'efficacia, all'efficienza, all'economicità e alla qualità sociale degli interventi, rilevate dal sistema informativo dei servizi sociali, mediante il processo di valutazione e controllo del Piano Sociale di Zona.

Il presente Regolamento rappresenta, in sintesi, l'insieme delle regole di gestione trasversali di tutti i Servizi/Interventi previsti dal vigente Piano Sociale di Zona, che si completano con le Procedure di erogazione specifiche per ciascun Servizio/Intervento.

Le Procedure di erogazione, relative ai singoli Servizi/Interventi sono, peraltro, oggetto della "Carta dei Servizi", redatta ai sensi della normativa vigente.

### **22.2 - Presa in carico**

Gli Uffici/Sportelli Sociali di accesso territoriale per la cittadinanza attiva, per ogni richiesta di intervento, effettuano una presa in carico progressiva, dall'orientamento alla definizione della domanda, dalla registrazione dell'accesso alla redazione del progetto di intervento individuale, dall'avvio dell'intervento alla valutazione dello stesso.

Nella fase della definizione del progetto d'intervento individualizzato, particolare diligenza professionale deve essere posta nella valutazione del coinvolgimento delle persone "socialmente significative", con particolare riferimento alle persone di cui all'art. 433 del codice civile, che possono e/o devono essere parte attiva del processo d'intervento sociale.

Il fine di tale coinvolgimento è quello di verificare e sollecitare l'attivazione della rete sociale della persona che accede al sistema integrato dei Servizi/Interventi sociali, nonché di promuovere l'assunzione di responsabilità, civile e morale, delle persone obbligate (es. tutele, art. 433 C.C., affidamenti, ...).

### **Articolo 23 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente. In particolare per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7/11/2014 recante "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE". In caso di contrasto tra le norme recate dal presente regolamento e le norme del DPCM n. 159/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7/11/2014, valgono le norme del DPCM e del Decreto ministeriale citati.

### **Articolo 24 – Abrogazioni**

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

**AMBITO TERRITORIALE N 22  
(Provincia di Napoli)**

**COMUNI DI SOMMA VESUVIANA (CAPOFILA)  
BRUSCIANO – CASTELLO DI CISTERNA – MARIGLIANELLA– MARIGLIANO – SAN VITALIANO**

**AMBITO TERRITORIALE N 22  
(Provincia di Napoli)**

**COMUNI DI SOMMA VESUVIANA (CAPOFILA)  
BRUSCIANO – CASTELLO DI CISTERNA – MARIGLIANELLA– MARIGLIANO – SAN VITALIANO**

***Regolamento per  
L'erogazione, l'accesso e la  
compartecipazione degli utenti  
al  
Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli  
Interventi Sociali***

**ALLEGATO A**

**SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA**



## **AMBITO TERRITORIALE N 22 (Provincia di Napoli)**

**COMUNI DI SOMMA VESUVIANA (CAPOFILA)  
BRUSCIANO – CASTELLO DI CISTERNA – MARIGLIANELLA– MARIGLIANO – SAN VITALIANO**

### **Articolo 1 - Servizi per la prima infanzia. Caratteristiche generali.**

- I Comuni costituenti l'ambito territoriale N22 promuovono l'istituzione dei servizi per prima infanzia rivolti ai minori di età compresa tra 0 mesi e 36 mesi al fine di garantire risposte flessibili e differenziate, rispetto alle esigenze delle famiglie, dei bambini e delle bambine, e favorirne la crescita educativa e culturale attraverso la promozione di spazi di aggregazione sociale, protetti e gestiti con la presenza di personale adeguatamente qualificato e specializzato che possono prevedere modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate in relazione alla tipologia di utenza cui il servizio si intende destinato.
- I servizi per la prima infanzia che l'ambito intende promuovere sono previsti e disciplinati dal catalogo dei servizi allegato al "Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11" (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328). A tale regolamento si fa riferimento per gli aspetti normativi, organizzativi e gestionali relativi alle diverse tipologie di servizi che si configurano come:
  - Servizio di Asilo Nido e Micronido
  - Servizi Integrativi al Nido
- I singoli Comuni costituenti l'Ambito territoriale N 22 si riservano di valutare l'opportunità di diversificare ulteriormente i servizi esistenti, e/o di promuovere la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, comunque al fine di una maggiore risposta ai bisogni delle famiglie in coerenza con le vigenti disposizioni regionali in materia.

### **Articolo 2 – Il progetto pedagogico ed educativo.**

1. I Comuni dell'Ambito territoriale N 22 riconoscono e condividono i criteri generali per la progettazione, realizzazione, gestione e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, quali risultano dalla normativa nazionale e regionale e dalle più accreditate teorie scientifiche in materia.
2. Nello specifico i servizi sociali dei Comuni dell'Ambito territoriale N 22 adottano un progetto pedagogico di riferimento, nel quale sono contenute le teorie psico-pedagogiche di riferimento ed enunciate le finalità dei servizi e gli strumenti adottati.
3. Il progetto pedagogico si traduce operativamente nel progetto educativo dei singoli servizi.

### **Articolo 3 - Il Coordinamento pedagogico.**

1. In conformità a quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e regionale

## **AMBITO TERRITORIALE N 22 (Provincia di Napoli)**

**COMUNI DI SOMMA VESUVIANA (CAPOFILA)  
BRUSCIANO – CASTELLO DI CISTERNA – MARIGLIANELLA– MARIGLIANO – SAN VITALIANO**

in ordine ai servizi per la prima infanzia, è assicurato il coordinamento pedagogico dei servizi integrativi e sperimentali del territorio, costituito a livello intercomunale tra i Comuni dell'Ambito territoriale N 22, con le forme previste dalla legge.

2. Il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità educativa degli interventi, di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale, e concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.
3. Il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale N22 definisce periodicamente il modello organizzativo del coordinamento pedagogico, sulla base dei servizi attivati e in funzione delle azioni che si rende necessario attuare per promuovere il processo di miglioramento della qualità dei servizi con il supporto dell'ufficio di piano che ne cura la regia organizzando le attività e gli adempimenti finalizzati alla effettiva adozione del modello approvato.

### **Articolo 4 - Il Coordinamento amministrativo.**

1. I Comuni dell'Ambito territoriale N 22 attraverso l'ufficio di piano promuovono il coordinamento amministrativo dei servizi per la prima infanzia del territorio, quale strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi sul piano gestionale ed amministrativo, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il coordinamento amministrativo svolge funzioni di indirizzo, programmazione e gestione dei servizi, verifica e controllo; garantisce coerenza tra le attività convenzionate e le altre, affini per materia, svolte autonomamente da ciascun Comune; cura gli aspetti amministrativi e finanziari

### **Articolo 5 - Calendario annuale e orario di apertura dei servizi.**

1. Il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale N 22 stabilisce annualmente il calendario delle attività dei servizi per la prima infanzia, ne determina i giorni di chiusura e di apertura e l'orario di funzionamento giornaliero.
2. Di norma i servizi per la prima infanzia dei Comuni dell'Ambito territoriale N22 sono aperti nel periodo 1 settembre - 31 luglio di ogni anno scolastico. La durata dei servizi potrà essere modificata su indicazione del coordinatore dell'Ufficio di Piano previa verifica delle risorse disponibili.

### **Articolo 6 - Iscrizione ai servizi.**

1. L'accesso al servizio è disciplinato da apposito bando comunale annuale che definisce nel dettaglio i tempi e le modalità di presentazione delle richieste per l'iscrizione al servizio.
2. Eventuali domande presentate oltre il termine previsto dal bando saranno accettate entro e non oltre il 30 settembre. Le domande tardive verranno prese in considerazione

**AMBITO TERRITORIALE N 22  
(Provincia di Napoli)**

**COMUNI DI SOMMA VESUVIANA (CAPOFILA)  
BRUSCIANO – CASTELLO DI CISTERNA – MARIGLIANELLA– MARIGLIANO – SAN VITALIANO**

solo a disponibilità di posti, in ordine di graduatoria a prescindere dalla data di presentazione.

3. Possono presentare domanda le famiglie residenti nei Comuni afferenti all'Ambito N22.
4. Eventuali domande di famiglie non residenti nei Comuni dell'Ambito territoriale N 22 saranno prese in considerazione in base all'articolo 9, del presente regolamento.

**Articolo 7 - Criteri per l'assegnazione del punteggio.**

1. L'attribuzione dei punteggi finalizzati alla formazione delle graduatorie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia dei Comuni dell'Ambito territoriale N 22, è effettuata sulla base di:
  - a) Caratteristiche del Nucleo Familiare
  - b) Caratteristiche del lavoro dei genitori – padre/madre
  - c) Ulteriori elementi che costituiscono punteggi aggiuntivi
  - d) Caratteristiche reddituali e patrimoniali del nucleo familiare
2. I requisiti e le condizioni che determinano il punteggio utile ai fini dell'ammissione in graduatoria devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando.

<b>A – Caratteristiche del Nucleo Familiare</b>	
<b>A1 - Numero di Figli escluso quello per cui si fa domanda e la fattispecie di cui al punto 6</b>	
Per ogni figlio fino a 3 anni	<b>5</b>
Per ogni figlio fino da 4 a 8 anni	<b>3</b>
Per ogni figlio fino da 9 a 13 anni	<b>2</b>
<b>A2 - Presenza di un bambino che presenta disturbi di sviluppo e condizioni sanitarie con prescrizione favorevole a una socializzazione precoce (esibizione del certificato specialistico rilasciato dall'ASL)</b>	<b>25</b>
<b>A3 - Presenza di padre, madre, fratello o sorella invalidi (esibizione del certificato rilasciato dalla Commissione invalidi civili) si applicano i seguenti punteggi:</b>	
Invalidità dal 46% ed inferiore a 2/3	<b>10</b>
Invalidità dal superiore ai 2/3	<b>20</b>
Invalidità pari al 100%	<b>30</b>
<b>A4 - Presenza di altri parenti entro il 3° grado (nonni e bisnonni riferiti al bambino) completamente impediti fisicamente (invalidità oltre 2/3) purché conviventi e residenti nel nucleo e non ospiti di struttura protetta (esibizione del certificato rilasciato dalla Commissione invalidi civili), si applicano i seguenti</b>	

**AMBITO TERRITORIALE N 22  
(Provincia di Napoli)**

COMUNI DI SOMMA VESUVIANA (CAPOFILA)  
BRUSCIANO – CASTELLO DI CISTERNA – MARIGLIANELLA– MARIGLIANO – SAN VITALIANO

<b>punteggi:</b>	
Invalidità dal superiore ai 2/3	<b>10</b>
Invalidità pari al 100%	<b>20</b>
<b>A5 - Nucleo Monogenitoriale</b>	
Vedovo/a	<b>30</b>
Nubile/celibe	<b>25</b>
Legalmente separato/a, divorziato/a come previsto dal DPCM 221/99 e successive modifiche	<b>20</b>
Nubile/celibe con figlio riconosciuto dall'altro genitore non convivente	<b>15</b>
<b>A6 - Gemelli - punteggio alternativo a quello al punto 1</b>	<b>15</b>
<b>A7 - Nuova gravidanza, accertata nei termini previsti dal bando (se è prevista la nascita di gemelli doppio punteggio)</b>	<b>5</b>

**B. CARATTERISTICHE DELLA SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI – PADRE/MADRE**

Le posizioni di occupazione stabile possono essere da lavoro dipendente (con contratto di lavoro a tempo indeterminato) e da lavoro autonomo (certificabile da iscrizioni agli albi, a registri, ecc..). Sono equiparati alle posizioni di lavoro dipendente stabile le situazioni di incarico annuale, contratto di formazione lavoro, apprendista, dottorato di ricerca, borsista, specializzando. Per incarico annuale si intende quello della durata di almeno NOVE MESI nell'anno. Sono equiparati altresì al tempo indeterminato anche gli incarichi a tempo determinato e di collaborazione con o senza vincolo di subordinazione (es. contratti a progetto, collaborazioni coordinate continuative, ecc.) aventi caratteristiche di continuità e rinnovabilità e di durata complessiva superiore a 9 mesi.

I punteggi di seguito riportati si applicano per ciascuno dei due genitori, salvo il caso di cui al precedente punto A5.

<b>B - SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI</b>	
<b>Lavoratore studente</b>	
Corsi con obbligo di frequenza. Il punteggio sarà assegnato per la frequenza a corsi di: scuola del primo ciclo dell'istruzione; di scuola secondaria di secondo grado; Università limitatamente alla prima laurea	5
Corsi senza obbligo di frequenza. Per i corsi di studio fino alla scuola secondaria di primo grado, il punteggio sarà assegnato per la frequenza al secondo anno e successivi di studio; per l'Università a seguito del superamento di almeno 2 esami dell'anno precedente Punti 2,5.	2

**AMBITO TERRITORIALE N 22  
(Provincia di Napoli)**

COMUNI DI SOMMA VESUVIANA (CAPOFILA)  
BRUSCIANO – CASTELLO DI CISTERNA – MARIGLIANELLA– MARIGLIANO – SAN VITALIANO

<b>Orario settimanale di lavoro</b>	
Meno di 18 ore	5
Da 18 a 25 ore	10
Superiore a 25 ore e fino a 36	20
Oltre 36 ore	30
<b>Pendolarità quotidiana: la distanza considerata La distanza chilometrica considerata è quella fra il Comune di residenza e il Comune dove ha sede il posto di lavoro. Tale distanza si considera solo se il genitore è residente con il bambino. Il pendolarismo dello studente si assegna solo nel caso di frequenza obbligatoria</b>	
Da 15 Km e inferiore a 30 Km	2
Da 30 Km e inferiore a 50 Km	3
Da 50 Km e inferiore a 70 Km	4
Da 70 Km e inferiore a 100 Km	5
Oltre 100 Km	6

**C. PUNTEGGI AGGIUNTIVI**

Bambini in affidamento preadottivo	5
Domande di bambini con un genitore detenuto	20
Famiglia con un altro figlio che sta frequentando e che continuerà a frequentare nell'anno scolastico di riferimento del bando i servizi per la prima infanzia 0/3 anni o che ha fatto domanda per l'anno scolastico cui si riferisce il bando.	5
Famiglia con un altro figlio che sta frequentando e che continuerà a frequentare nell'anno scolastico di riferimento del bando i servizi 3/6 anni o che ha fatto domanda, per l'anno scolastico cui si riferisce il bando	5
Famiglia con un altro figlio che sta frequentando, che frequenterà nell'anno scolastico di riferimento del bando o che ha fatto domanda per il nido, per la scuola dell'infanzia o per la scuola del primo ciclo dell'istruzione	3

**D. Caratteristiche reddituali e patrimoniali del nucleo familiare**

Alla situazione reddituale è attribuito un punteggio specifico alla singola istanza ai sensi degli art. 10 e 11 del regolamento per l'erogazione, l'accesso e la compartecipazione degli utenti al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali.

**Articolo 8 - Formazione della graduatoria.**

1. La graduatoria delle domande presentate nei termini sarà formulata nel rispetto del seguente ordine:

## **AMBITO TERRITORIALE N 22 (Provincia di Napoli)**

**COMUNI DI SOMMA VESUVIANA (CAPOFILA)  
BRUSCIANO – CASTELLO DI CISTERNA – MARIGLIANELLA– MARIGLIANO – SAN VITALIANO**

- a) residenti in uno dei Comuni associati nell'Ambito Territoriale N22. Rientrano in questa fattispecie anche le famiglie che hanno in corso l'iscrizione all'anagrafe di uno dei comuni afferenti all'Ambito Territoriale N22 alla data di scadenza del bando.
- b) non residenti in uno dei Comuni associati nell'Ambito territoriale N 22.

### **Articolo 9 - Criteri di precedenza per l'assegnazione dei posti. Bambini non residenti.**

1. I posti vengono assegnati secondo la classificazione in graduatoria e in base alla disponibilità degli stessi, nel rispetto del seguente ordine e fatte salve le disposizioni sui criteri di priorità e sulla riserva dei posti previsti dal presente regolamento:
  - a) residenti in uno dei Comuni associati nell'Ambito territoriale N 22 la cui domanda per l'accesso al servizio è stata presentata nei termini (residenza del bambino e di almeno un genitore);
  - b) residenti in uno dei Comuni associati nell'Ambito territoriale N 22 la cui domanda per l'accesso al servizio è stata presentata fuori termine (residenza del bambino e di almeno un genitore).
2. I bambini residenti in Comuni diversi dai Comuni associati nell'Ambito territoriale N22, sono inseriti in apposita graduatoria previa assunzione di impegno da parte del Comune di provenienza di sottoscrizione di apposita convenzione onerosa in caso di ammissione o a copertura totale del costo da parte della famiglia dell'utente.
3. I punteggi vengono assegnati con le stesse modalità previste per i bambini residenti.
4. La domanda d'ammissione può essere accolta, in caso di disponibilità di posti, a condizione che siano integralmente soddisfatte le domande di residenti pervenute anche successivamente alla stesura della graduatoria e previa contestuale sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di provenienza per l'intero periodo di permanenza del bambino nel servizio o a copertura totale del costo da parte della famiglia dell'utente.
5. In caso di ulteriore disponibilità di posti e qualora siano state esaurite le graduatorie o le domande per l'ammissione in convenzione di bambini non residenti, sarà consentito l'accesso ai servizi anche in assenza di apposita convenzione con il Comune di provenienza ma sempre prevedendo la copertura totale della retta da parte della famiglia
6. Qualora nel corso dell'anno scolastico l'utente trasferisca la propria residenza in altro Comune, il mantenimento del posto nel servizio integrativo che lo accoglie è subordinato alla stipula della stessa convenzione con il Comune di nuova residenza o a patto che la retta sia corrisposta totalmente dalla famiglia del bambino. In caso contrario l'utente decade dal beneficio a partire dall'anno scolastico successivo.
7. Le famiglie non residenti nei Comuni associati nell'Ambito territoriale N 22, ma che sono in procinto di acquisire la residenza, o che hanno il domicilio nei comune afferenti all'ambito, sono equiparati ai residenti. A tal fine viene considerata probante l'istanza di residenza presentata all'Ufficio Anagrafe del Comune in cui si risiederà e il contratto di locazione o di acquisto o la promessa di acquisto della prima

## **AMBITO TERRITORIALE N 22 (Provincia di Napoli)**

**COMUNI DI SOMMA VESUVIANA (CAPOFILA)  
BRUSCIANO – CASTELLO DI CISTERNA – MARIGLIANELLA– MARIGLIANO – SAN VITALIANO**

casa sottoscritti entro il termine di scadenza della presentazione della domanda di accesso ai servizi fissata dal bando annuale.

8. Qualora, non venga acquisita la residenza o non venga perfezionata la promessa di acquisto in contratto di acquisto della prima casa entro il 31 dicembre dell'anno scolastico per il quale è stata presentata la domanda di accesso ai servizi, i richiedenti decadono dal beneficio.

### **Articolo 10 - Criteri di priorità.**

1. Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio, l'ordine di precedenza sarà determinato dalla data di nascita del bambino. Precede in graduatoria il bambino di età maggiore.
2. Il bambino, assegnatario di un posto in una struttura diversa da quella che il fratello/sorella continuerà a frequentare per l'anno scolastico di riferimento del bando, con entrambi i genitori occupati in attività lavorativa a tempo indeterminato, avrà la precedenza nella lista d'attesa della struttura fino al 15 luglio.
3. Qualora venga presentata, dopo la scadenza dei termini fissati dal bando, una domanda supportata da relazione dell'Assistente Sociale di uno dei Comuni associati nell'Ambito territoriale N 22, il bambino sarà ammesso nella graduatoria dei bambini in lista d'attesa delle domande presentate nei termini.
4. La domanda fuori termine per i bambini in affidamento preadottivo, affidati alle famiglie dopo la chiusura del bando, viene collocata in graduatoria nella posizione che le compete per punteggio.

### **Articolo 11 - Riserva dei posti.**

1. Le domande di minori con disabilità, certificata ai sensi della legge 104/1992 – residenti in uno dei Comuni associati nell'Ambito territoriale N 22 e presentate nei termini previsti dal bando annuale, hanno la precedenza sulle ammissioni ai servizi integrativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.
2. Qualora la domanda venga presentata dopo la scadenza dei termini fissati dal bando annuale, il bambino con disabilità sarà il primo nella graduatoria dei bambini in lista d'attesa

### **Articolo 12 - Graduatorie delle domande in lista d'attesa.**

1. La lista d'attesa ricomprende le domande degli utenti residenti in uno dei Comuni associati nell'Ambito territoriale N 22 che pur avendo diritto all'assegnazione di un posto nei servizi per la prima infanzia di ambito per cui ha presentato istanza, secondo le disposizioni del presente regolamento, non possono essere immediatamente soddisfatte a causa della mancata disponibilità di posti nel servizio integrativo scelto.
2. Per le domande di accesso dei genitori dei bambini non residenti in uno dei Comuni

## **AMBITO TERRITORIALE N 22 (Provincia di Napoli)**

**COMUNI DI SOMMA VESUVIANA (CAPOFILA)  
BRUSCIANO – CASTELLO DI CISTERNA – MARIGLIANELLA– MARIGLIANO – SAN VITALIANO**

associati nell’Ambito territoriale N 22 che, pur avendo diritto all’assegnazione di un posto nei servizi integrativi di ambito secondo le disposizioni del presente regolamento, non possono essere immediatamente soddisfatte a causa della mancata disponibilità di posti nel servizio integrativo scelto, viene formulata apposita lista di attesa.

3. Le graduatoria delle liste di attesa per le domande non soddisfatte, di cui ai precedenti commi 1 e 2, saranno tenute in considerazione per l’assegnazione dei posti che si renderanno vacanti fino al 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Dopo tale data, eventuali rinunce al servizio, verranno sostituite sentito il Coordinatore del servizio integrativo gestito.

### **Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria delle domande in lista d’attesa dopo la chiusura del bando annuale.**

1. La graduatoria della lista d’attesa, formulata sulla base dei requisiti posseduti alla data di scadenza del bando, sarà aggiornata a seguito delle variazioni della situazione familiare verificatesi successivamente, quali:
  - a) condizioni che comportano una maggiorazione del punteggio (esempio: inizio di attività lavorativa; trasferimento della residenza in uno dei Comuni associati nell’Ambito territoriale N 22);
  - oppure
  - b) condizioni che causano la perdita di requisiti o condizioni che hanno comportato assegnazione di punteggio (esempio: trasferimento in altro comune, perdita del lavoro).
2. Le comunicazioni di variazioni della situazione familiare dovranno essere presentate per iscritto, secondo le modalità che saranno precisate nel bando annuale.
3. La graduatoria della lista d’attesa sarà aggiornata a partire dal 1° giugno sulla base di scadenze definite nel bando annuale.
4. L’utente collocato nelle liste d’attesa a cui venga proposto, anche telefonicamente, un posto fra quelli scelti, avrà 48 ore di tempo per accettare o rinunciare. Decorso tale termine, l’utente contattato che non abbia accettato il posto o rinunciato ad esso per iscritto o telefonicamente, sarà cancellato dalla graduatoria della lista d’attesa.

### **Articolo 14 - Rinuncia al posto assegnato per i nuovi iscritti.**

1. Qualora, per sopravvenuti motivi, nonostante l’esito positivo della graduatoria, la famiglia non intenda esercitare il diritto acquisito di inserimento del bambini nel servizio integrativo scelto, essa è tenuta a comunicare la rinuncia al posto.
2. La rinuncia, presentata per iscritto dal genitore del bambino che ha sottoscritto la domanda di accesso al servizio integrativo ovvero su delega di quest’ultimo, l’altro genitore, deve essere indirizzata al Servizio Sociale del Comune di residenza e protocollata presso l’ufficio protocollo generale comunale entro il



## **AMBITO TERRITORIALE N 22 (Provincia di Napoli)**

**COMUNI DI SOMMA VESUVIANA (CAPOFILA)  
BRUSCIANO – CASTELLO DI CISTERNA – MARIGLIANELLA – MARIGLIANO – SAN VITALIANO**

2. 15 luglio dell'anno scolastico di riferimento.
3. Se la rinuncia al posto è protocollata entro il 15 luglio dell'anno scolastico di riferimento, la famiglia del bambino rinunciatario non sarà assoggettata ad alcun onere di contribuzione alla spesa del servizio.
4. Qualora la rinuncia al posto venga protocollata successivamente al 15 luglio dell'anno scolastico di riferimento, ma prima dell'inserimento, l'utente è tenuto a pagare una somma a titolo rimborso spese per procedura ed oneri legati all'organizzazione del servizio. Tale somma è pari ad una mensilità della retta dovuta.
5. Le rinunce pervenute dal giorno di inserimento in avanti, anche in assenza di frequenza, comportano l'obbligo del pagamento della tariffa mensile per il periodo intercorrente dalla data di inizio del servizio alla data di protocollazione della domanda di rinuncia.
6. La rinuncia al posto assegnato, presentata dopo il 15 luglio, determina la rinuncia definitiva al servizio.
7. In assenza di rinuncia scritta, anche in mancanza di frequenza del bambino per l'intero anno scolastico, i genitori del bambino rinunciatario sono tenuti a versare al Comune di residenza l'intera retta dovuta per l'anno scolastico di riferimento.

### **Articolo 15 - Modalità di inserimento dei bambini nuovi iscritti.**

1. L'inserimento dei bambini nuovi iscritti avviene gradualmente dall'inizio di settembre alla fine di ottobre. Le famiglie sono tenute a rispettare la data di inserimento fissata dal Coordinatore del servizio integrativo assegnato.
2. In caso di assegnazione del posto dopo il primo settembre, a seguito di ritiro di altro utente, i tempi previsti per l'inserimento sono fissati dal Coordinatore del servizio integrativo assegnato.
3. La data di inserimento può essere rimandata, previa richiesta scritta corredata da certificato medico e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni. Trascorso tale termine dovrà essere effettuato l'inserimento o formalizzata la rinuncia al posto assegnato.

### **Articolo 16 – Mantenimento del posto assegnato.**

1. Il Coordinatore del servizio integrativo gestito, in caso di mancata frequenza del bambino fino a due mesi consecutivi, per motivi debitamente documentati da uno dei genitori, mantiene il posto assegnato alla famiglia del bambino momentaneamente non frequentante.
2. Qualora la mancata frequenza superi i due mesi, fatti salvi i casi debitamente documentati, il Coordinatore del servizio integrativo gestito, procederà alla revoca del posto comunicandolo, per iscritto, alla famiglia e al responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza.

## **AMBITO TERRITORIALE N 22 (Provincia di Napoli)**

**COMUNI DI SOMMA VESUVIANA (CAPOFILA)  
BRUSCIANO – CASTELLO DI CISTERNA – MARIGLIANELLA– MARIGLIANO – SAN VITALIANO**

3. Qualora la mancata frequenza continuativa del bambino superi il mese senza che uno dei genitori abbia provveduto a giustificare tale assenza, il Coordinatore del servizio integrativo gestito, procederà alla revoca del posto comunicandolo, per iscritto, alla famiglia e al responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza.
4. In ogni caso i genitori sono tenuti al versamento della retta mensile dovuta per il servizio integrativo assegnato per tutto il periodo di mancata frequenza del bambino.

### **Articolo 17 – Modalità e organismi di partecipazione.**

1. I Comuni associati nell'Ambito territoriale N 22 gestiscono i servizi per la prima infanzia garantendone il coordinamento con gli altri servizi educativi ed interventi sociali presenti sul territorio e favorendo la partecipazione attiva dei genitori e degli operatori nella prospettiva dell'interazione fra istituzione educativa ed ambiente sociale, attraverso gli organismi di partecipazione.
2. Il coinvolgimento delle famiglie completa una proposta formativa e culturale che persegue l'affermazione dei diritti dell'infanzia e crea i presupposti per un coinvolgimento attivo dei genitori nella realizzazione dei servizi integrativi.
3. Le Amministrazioni Comunali dei Comuni afferenti l'ambito N22 forniscono agli organismi di partecipazione e ai genitori in genere, tramite i Coordinatori dei servizi integrativi gestiti e i responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza, un adeguato flusso di informazioni sia sugli aspetti educativi e pedagogici, sia sugli aspetti organizzativi, affinché siano in grado di esercitare pienamente il proprio diritto di partecipazione.

### **Articolo 18 – Assemblea generale dei genitori.**

1. L'assemblea generale è costituita dai genitori dei bambini frequentanti i servizi e dal personale in essi operante.
2. Si riunisce di norma nel mese di settembre, all'inizio dell'anno scolastico, e ordinariamente ogni due mesi.
3. L'Assemblea coinvolge tutto il personale e tutti i genitori dei bambini accolti dal servizio assegnato.
4. L'Assemblea dei genitori è convocata dall'Assessore alle Politiche Sociali del Comune ove ha sede il servizio.
5. In via straordinaria l'Assemblea dei genitori può essere convocata dall'Assessore alle Politiche Sociali anche prima delle scadenze fissate dal precedente comma 2 per informazioni urgenti relative all'organizzazione del servizio.
6. In via straordinaria, inoltre, l'Assemblea dei genitori può essere convocata dall'Assessore alle Politiche Sociali, su richiesta scritta e motivata, da almeno un terzo dei genitori dei bambini che frequentano il servizio assegnato, per problematiche relative all'organizzazione del servizio.
7. L'Assemblea è presieduta dall'Assessore alle Politiche Sociali del Comune ove ha sede il servizio o da un suo delegato, coadiuvato da un rappresentante dei genitori nominato dai genitori presenti nella prima seduta dell'Assemblea.
8. E' nominato rappresentante il genitore che avrà ottenuto il maggior numero di consensi espressi dai genitori presenti alla prima seduta dell'Assemblea mediante votazione segreta.

## **AMBITO TERRITORIALE N 22 (Provincia di Napoli)**

**COMUNI DI SOMMA VESUVIANA (CAPOFILA)  
BRUSCIANO – CASTELLO DI CISTERNA – MARIGLIANELLA– MARIGLIANO – SAN VITALIANO**

9. Le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea, recanti l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione vengono trasmesse dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune ove ha sede il servizio, al rappresentante dei genitori e al Coordinatore del servizio gestito affinché esse siano adeguatamente pubblicizzate a favore dei genitori e del personale che opera nel servizio.
10. Le convocazioni dell'Assemblea possono essere pubblicizzate anche mediante il loro inserimento nel sito istituzionale del Comune ove ha sede il servizio.
11. L'assemblea, in quanto organo privilegiato di partecipazione, discute i problemi generali del servizio, ovvero, anche con la presenza di esperti e/o del coordinatore del servizio gestito, aspetti particolari relative a tematiche organizzative ed educative del servizio medesimo.
12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto, a cura del Coordinatore del servizio gestito, apposito verbale trasmesso al presidente, al rappresentante dei genitori e al responsabile del Servizio Sociale del Comune ove ha sede il servizio.

### **Articolo 19 – Incontri con i genitori e colloqui individuali.**

- a. Il Coordinatore del servizio integrativo gestito, in accordo con il personale educativo, convoca periodicamente i genitori dei bambini ammessi al sezione integrativo per presentare, discutere, verificare lo svolgimento delle attività educative e la programmazione delle stesse, avendo cura di fornire ai genitori ogni strumento atto a favorire una partecipazione attiva.
- b. Prima dell'inizio dell'inserimento e nel corso dell'anno scolastico, il personale educativo dei servizi integrativi per la prima infanzia concorda con i genitori colloqui individuali, finalizzati ad un approfondito scambio di conoscenze sulle abitudini, sullo sviluppo e l'apprendimento cognitivo e sociale del bambino.

### **Articolo 20 – Retta di frequenza.**

1. Le famiglie degli utenti dei servizi per la prima infanzia di cui al presente regolamento partecipano alla copertura dei costi dei servizi mediante il pagamento di una retta mensile.
2. La retta potrà essere differenziata per ciascun servizio, o per ciascuna sede di erogazione dello stesso laddove il costo medio procapite per utente dovesse risultare differente a seguito delle caratteristiche del servizio stesso previste in fase di programmazione.
3. Nel rispetto dei necessari equilibri di bilancio, e in applicazione della normativa vigente in merito all'erogazione di prestazioni sociali agevolate, i Comuni associati nell'Ambito territoriale N 22 mantengono una politica tariffaria dei servizi per la prima infanzia attenta ai bisogni delle famiglie nel rispetto dei principi di equità, di uniformità e di parità di trattamento dei richiedenti, quando questi rientrano nei requisiti previsti dalla normativa vigente, con applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), quale criterio per la valutazione della situazione economica di chi ne richieda l'erogazione, ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e del Decreto del Ministero del Lavoro e

## **AMBITO TERRITORIALE N 22 (Provincia di Napoli)**

**COMUNI DI SOMMA VESUVIANA (CAPOFILA)  
BRUSCIANO – CASTELLO DI CISTERNA – MARIGLIANELLA– MARIGLIANO – SAN VITALIANO**

delle Politiche Sociali del 7/11/2014 recante “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE”.

### **Articolo 21 – Definizioni delle prestazioni per la prima infanzia**

1. Ai fini del presente regolamento vengono individuate come prestazioni agevolate ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 le prestazioni offerte dai seguenti servizi:
  - a. Asilo Nido e Micronido
  - b. Servizi integrativi al nido quali
    - i. Lo Spazio bambini e bambine, servizio con caratteristiche educative e ludiche che offre assistenza ai bambini da 0 a 36 mesi;
    - ii. Il Centro per i bambini e le famiglie, servizio con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da 0 a 3 anni, che prevede la presenza di un genitore o familiare di riferimento. Ai fini del presente regolamento il servizio denominato “Nido di mamma” è un “Centro per i bambini e le famiglie”.
2. Alle prestazioni sociali agevolate indicate al comma 1 del presente articolo possono essere aggiunte altre prestazioni dal Coordinamento Istituzionale dei Comuni associati nell’Ambito territoriale N 22 ovvero dalla Giunta Comunale dei Comune afferenti all’ambito.
3. Le agevolazioni possono essere estese o ridotte in base alle disponibilità di bilancio annuali delle citate amministrazioni ovvero in base alle disponibilità finanziarie del Fondo Unico dell’Ambito territoriale N 22 iscritto nel bilancio di previsione del Comune di Somma Vesuviana, capofila dell’Ambito territoriale N 22.
4. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale o di ambito, preveda la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente.

### **Articolo 22 – Trattamento dei dati e misure di sicurezza.**

1. Ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e s.m.i., i dati forniti dal richiedente saranno raccolti dal Comune per il solo scopo di istruire le istanze prodotte.
2. In particolare saranno rispettate le disposizioni di cui agli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n. 196/2003; l’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati e incompleti.